



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. D’ANTONA” ACQUARO

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Anno Scolastico 2023/2024



Approvato nella seduta del consiglio di Istituto del 18/12/2023

Sommario

ART. 1 CRITERI GENERALI.....	3
ART. 2 TIPOLOGIA DEI VIAGGI	3
ART. 3 LIMITI STABILITI PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI.....	3
ART. 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI	4
ART. 5 PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI	4
ART. 6 ORGANI COMPETENTI.....	4
ART. 7 ALLIEVI PARTECIPANTI	5
ART. 8 MODALITA' ORGANIZZATIVE	5
ART. 9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	6
ART. 10 RINVIO	6

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTE le Circolari Ministeriali n. 291 del 14 ottobre 1992 e n. 623 del 2 ottobre 1996;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi della C.M. n.623/1996, alla definizione dei criteri generali per la programmazione e attuazione di visite guidate e viaggi di istruzione;

nella seduta del 19/12/2022, ha adottato il Regolamento per le visite didattiche e i viaggi di istruzione nei termini che seguono.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento di Istituto di cui costituisce parte integrante.

ART. 1 CRITERI GENERALI

1. La scuola considera le visite didattiche e i viaggi di istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta formativa oltre che momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e di integrazione culturale, ambientale e sportiva.

2. Tutte le iniziative devono essere inquadrare nella programmazione educativa e didattica della classe/sezione ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi definiti nel Piano dell'Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica.

3. Il Collegio dei docenti, sulla base del PTOF e su proposta dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione, elabora, entro il mese di dicembre di ogni anno, il piano annuale delle visite guidate e viaggi di istruzione da sottoporre al Consiglio di Istituto, all'interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, il quale lo adotta, previa valutazione della sua coerenza con gli obiettivi didattico-formativi individuati dal PTOF.

ART. 2 TIPOLOGIA DEI VIAGGI

I viaggi sono ricondotti alle seguenti tipologie:

- a)** viaggi di integrazione culturale, con finalità di conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica dell'Italia o di Paesi esteri;
- b)** viaggi nei parchi e nelle riserve naturali, con finalità legate a progetti di educazione ambientale;
- c)** viaggi connessi ad attività sportive con finalità formative. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali o internazionali, nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche locale;
- d)** visite guidate con valenza formativa presso musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, mostre, parchi naturali.

ART. 3 LIMITI STABILITI PER GLI SPOSTAMENTI DEGLI ALLIEVI

1. Per il primo ciclo della scuola primaria, i viaggi di istruzione e le visite guidate devono avvenire nell'ambito della Regione Calabria o di quelle limitrofe o prossime.

2. Per il secondo ciclo della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, possono essere autorizzati viaggi e visite guidate su tutto il territorio nazionale. Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado possono, altresì, essere autorizzati viaggi all'estero previa valutazione del progetto da parte del Consiglio d'Istituto. In merito ai viaggi d'istruzione di più giorni, per quanto riguarda la scuola secondaria di 1° grado, si darà priorità alle classi terze e nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero saranno incluse le classi inferiori.

3. Per la scuola dell'infanzia le visite guidate si effettuano nell'arco di tempo che va dall'ingresso a scuola all'uscita pomeridiana. Tali uscite presuppongono la previa approvazione degli organi collegiali competenti e l'autorizzazione firmata dai genitori.

4. Tenuto conto delle esigenze didattiche, nell'anno scolastico ogni classe potrà usufruire delle seguenti opportunità:

- possibilità di effettuare più uscite brevi;
- possibilità di effettuare fino a cinque visite guidate, limitatamente alla mattinata;
- possibilità di effettuare fino a due visite guidate di un solo giorno;
- possibilità di effettuare una visita o viaggio di più giorni la cui durata non deve comunque superare i 5 giorni (4 pernottamenti).

ART. 4 DOCENTI ACCOMPAGNATORI

1. Gli alunni devono essere preferibilmente accompagnati dai docenti della classe e delle materie direttamente interessate alla visita o viaggio.
2. In fase di programmazione, si richiederà la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni nei viaggi e nelle visite guidate e in fase attuativa, il Dirigente Scolastico designa gli accompagnatori e conferisce l'incarico di capo-comitiva.
3. Il rapporto docente accompagnatore/alunni è così definito: 1:12 per viaggi e visite guidate di un'intera giornata e/o di più giorni; 1:15 per visite guidate di mezza giornata. Gli accompagnatori non possono comunque essere inferiori a due.
4. Nelle scuole dell'infanzia, su proposta dei docenti referenti e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono partecipare alle visite guidate/viaggi d'istruzione anche i collaboratori scolastici, come supporto assistenziale ai docenti.
5. Gli alunni portatori di handicap devono essere accompagnati preferibilmente dal docente di sostegno che potrà essere sostituito da altro docente o da un genitore. In tal caso il rapporto accompagnatore/alunni è così definito: uno ogni due alunni portatori di handicap, fatto salvo il rapporto 1:1 per i casi più gravi.
6. Nella programmazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione devono obbligatoriamente essere previsti i docenti sostituiti accompagnatori, nella misura di almeno 2 per ogni visita/viaggio, prescindendo dal numero di classi/sezioni coinvolte nell'iniziativa.
7. I docenti individuati quali accompagnatori sostituiti, una volta sottoscritta la richiesta di autorizzazione della visita guidata/viaggio d'istruzione, devono rendersi reperibili nelle giornate programmate e non possono rifiutarsi di parteciparvi.
8. La partecipazione alle visite didattiche e ai viaggi di istruzione è limitata agli alunni e al personale docente della scuola.
9. I docenti organizzatori, ove compatibile, potranno richiedere l'eventuale partecipazione dei genitori, di preferenza scelti tra i rappresentanti di classe max. n. 2, alle seguenti condizioni: a) che vi siano posti disponibili; b) che tale partecipazione non comporti oneri a carico della Scuola; c) che gli stessi siano muniti di adeguata copertura assicurativa; d) che non vi sia alcun condizionamento dell'attività didattica.
10. Tutti i partecipanti ai viaggi devono essere obbligatoriamente coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile contro i terzi.
11. Gli insegnanti rispondono direttamente della vigilanza e dell'assistenza dei loro alunni.

ART. 5 PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI

1. L'effettuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate viene programmata per tempo e scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non intralciare il buon funzionamento dell'attività didattica. Vanno esclusi i giorni di scrutinio.
2. La programmazione delle uscite e dei viaggi deve tenere in considerazione e tutelare gli impegni collegiali dell'Istituto previsti dal calendario generale e le altre attività istituzionali programmate.
3. Le uscite devono essere effettuate preferibilmente entro il 31 maggio. Sono consentite deroghe per i viaggi nei parchi naturali e per tutte le uscite programmate dalla scuola dell'infanzia.

ART. 6 ORGANI COMPETENTI

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere inseriti nella programmazione del Consiglio di classe, interclasse, intersezione e i docenti delle classi/sezioni si assumono la responsabilità che l'azione avvenga nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento.
2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione che impegnano una sola giornata, sono autorizzati direttamente dal Dirigente Scolastico previa verifica del rispetto dei criteri e della documentazione necessaria per l'uscita. Il rientro

in sede deve avvenire entro le ore 20.00.

3. I viaggi di istruzione di cui all'art. 2, lettera a), b), c), che impegnano più giorni, devono essere sottoposti all'attenzione del Consiglio d'Istituto nell'ambito del PTOF, che adotta dopo aver valutato che la proposta del Consiglio di classe e di interclasse sia coerente con gli orientamenti programmatici espressi dal Collegio dei docenti e con gli obiettivi formativi e didattici delineati dal Piano. Alla domanda deve essere allegato un analitico programma di viaggio.

4. Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio d'Istituto in merito alle uscite autorizzate ai sensi del comma 2.

ART. 7 ALLIEVI PARTECIPANTI

1. Per ogni viaggio e/o visita, deve essere assicurata, possibilmente, la partecipazione dell'intera classe/sezione. La percentuale dei partecipanti dovrà corrispondere preferibilmente ai 2/3 degli alunni di ogni classe. Nel caso fosse impossibile assicurare la partecipazione dell'intera classe gli alunni da coinvolgere saranno scelti in base all'ordine di adesione e secondo il criterio della rotazione.

2. Gli alunni che non partecipano alle visite o viaggi di istruzione sono tenuti a frequentare le lezioni.

3. In caso di adesione al viaggio di istruzione o alla visita didattica, l'alunno impossibilitato a parteciparvi per giustificati motivi si occuperà di reperire un sostituto, al fine di recuperare la quota versata.

4. Nessun alunno può partecipare alle visite e/o ai viaggi d'istruzione senza l'autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne fa le veci.

5. Salvo che per le uscite brevi sul territorio comunale, per le quali sarà richiesta un'autorizzazione globale all'inizio dell'anno scolastico, l'autorizzazione scritta dei genitori dovrà essere data per ogni singola gita o visita.

6. L'organizzazione dei viaggi di studio deve tenere conto della onerosità degli stessi in modo da garantire la partecipazione a tutti.

7. Le uscite sono notificate di volta in volta alle famiglie tramite avviso scritto a cura degli insegnanti quali ne verificano e raccolgono la firma di approvazione.

ART. 8 MODALITA' ORGANIZZATIVE

1. Ogni visita didattica o viaggio di istruzione dovrà essere proposta dai docenti con relativo incarico di Funzione Strumentale, il quale curerà i seguenti aspetti organizzativi e didattici:

- proposta al Consiglio di Classe, di interclasse o di intersezione per il tramite del coordinatore;
- prenotazione di musei, teatri, guide, etc.;
- consegna al Dirigente del modulo di richiesta di autorizzazione della visita didattica e/o viaggi di istruzione con il programma analitico;
- consegna e ritiro, per il tramite del coordinatore di classe, dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori; tali moduli devono essere compilati in ogni loro parte;
- controllo, con il supporto del coordinatore di classe, dei documenti di identificazione degli alunni.

2. Il docente organizzatore si occupa della scelta dell'agenzia e dell'organizzazione del viaggio, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la Segreteria.

3. Nella scelta dei mezzi di trasporto ci si deve rivolgere a Ditte di autotrasporti o Agenzie di viaggio che offrano le maggiori garanzie di serietà, capacità, professionalità. Tale scelta è subordinata alla richiesta di almeno tre preventivi e di opportune garanzie per l'Istituto. Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta o Agenzia che fornisca la migliore offerta sotto l'aspetto economico, organizzativo e assicurativo.

4. All'Agenzia prescelta dovrà essere domandata la seguente documentazione: a) fotocopia carta circolazione dell'automezzo; b) fotocopia patente "D" e del certificato di abilitazione "KD" del conducente; c) dichiarazione attestante che il personale impiegato è dipendente della Ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e di riposo; d) attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione; e) dichiarazione che il mezzo è regolarmente fornito di cronotachigrafo e di avvenuto controllo dell'efficienza dello strumento; f) fotocopia dei dischi cronotachigrafo; g) dichiarazione circa la perfetta efficienza del mezzo di trasporto.

ART. 9 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1.** Per le visite guidate di cui all'art. 2, lettera d), la domanda deve essere presentata 10 giorni prima.
- 2.** Per i viaggi di istruzione di cui all'art. 2, lettera a), b), c), la domanda deve essere presentata 70 giorni prima del viaggio. Almeno 10 giorni prima della scadenza del termine, i docenti perfezionano gli atti amministrativi relativi all'uscita. I termini di scadenza di cui al presente comma devono inoltre combinarsi con il calendario delle sedute ordinarie del Consiglio d'Istituto.
- 3.** La documentazione da allegare alla domanda di viaggio e/o visita guidata, è la seguente: a) domanda; b) elenco alunni partecipanti; c) elenco alunni non partecipanti con specificazione dei motivi della mancata partecipazione; d) autorizzazione della famiglia degli alunni partecipanti; e) eventuale dichiarazione del genitore partecipante; f) analitico programma del viaggio (solo per i viaggi che impegnano più giorni); g) documentazione dell'Agenzia di trasporto (a cura degli Uffici amministrativi e/o dei docenti responsabili del viaggio); h) contratto di prestazione dei servizi (solo per i viaggi che impegnano più giorni).
- 4.** A conclusione del viaggio e/o visita di più giorni, i docenti con incarico di F.S., supportati dal coordinatore e/o dall'accompagnatore, redigono breve relazione da consegnare all'ufficio amministrativo.

ART. 10 RINVIO

- 1.** Quanto non previsto nel presente regolamento è oggetto di valutazione da parte del Consiglio d'Istituto nel rispetto di quanto già deliberato in materia di organizzazione scolastica.
- 2.** Ai viaggi di istruzione si applicano le norme di cui al D.Lgs. 111/1995, emanato in attuazione della direttiva 314/90 CEE concernente i viaggi, le vacanze e i "circuiti tutto compreso".